



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Comune di Rho

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. **534**

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

**REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA SAN MARTINO A  
RHO.**

**CUP: C41B21002670005 - CIG: 9561288077**

\* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, addì tredici del mese di giugno (13/06/2023) avanti a me Dr. **Matteo BOTTARI** Segretario Generale titolare della sede di segreteria, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), sono comparsi i signori:

**MENOTTI Annapaola**, nata [REDACTED]

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante, codice fiscale 00893240150, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Area 3 - Lavori Pubblici - in forza del decreto del Sindaco n. 87, domiciliata per tale incarico presso la Sede della Stazione Appaltante di appartenenza, di seguito per brevità

denominata, nel presente atto, con il solo termine "Stazione Appaltante".

**DANIELE Mauro**, nato a [REDACTED],  
Amministratore Unico dell'impresa TECNO SERVICE S.U.R.L. con sede in CASORIA (NA) - Via Antonio Mosca n. 8 - C.F./P. IVA 05638501212 - nominato in data 29/01/2007, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di NAPOLI, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-517828611 del 05/06/2023 come in atti, nel seguito denominato "Appaltatore".

Detti componenti della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario Generale sono certo, premettono che:

**in primo luogo**, con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido in via San Martino, che forma parte integrante della suddetta deliberazione depositata presso l'archivio digitale dell'Ente per la sua conservazione;

**in secondo luogo**, con determinazione di Area 3 n.1500 del 21/12/2022 si dava mandato alla Centrale Unica di

Committenza (C.U.C.) di Rho per l'indizione della gara e successiva aggiudicazione dei lavori di cui sopra; **in terzo luogo**, con determinazione del Direttore Area 4 quale Dirigente Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho n. 1501 del 22/12/2022, si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) di Regione Lombardia, mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3, lettera sss) e art. 60, comma 1 D. Lgs. n. 50/2016 e aggiudicando i lavori con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016;

**in quarto luogo**, con determinazione del Direttore Area 4 quale Dirigente Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho n.208 del 09/03/2023, si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per i lavori in parola a favore dell'Impresa TECNO SERVICE SURL con sede in CASORIA (NA) - via ANTONINO MOSCA n. 8, con un ribasso del 19,41% sull'importo dei lavori posto a base di gara;

**in quinto luogo**, con determinazione di Area 3 n. 393 del 11/04/2023, è stato approvato il quadro economico dell'intervento oggetto del presente contratto e adottati i relativi impegni di spesa;

**in sesto luogo**, è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC ON LINE);

**in settimo luogo**, la società ha comunicato la propria composizione societaria come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M 11.5.1991 n. 187;

**in ottavo luogo**, è stata acquisita informazione antimafia liberatoria in data 09/05/2023 rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

**in nono luogo**, l'Appaltatore ha redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.**

**1.** Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati e l'Offerta Economica, anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**2.** Sono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- a) Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- b) L'elenco dei prezzi;
- c) Il piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D. Lgs. 81/2008;
- d) Il cronoprogramma;
- e) Il computo metrico estimativo;
- f) Le polizze di garanzia.

**3.** Sono pertanto esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati.

**4.** L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme e prescrizioni vigenti in materia di lavori pubblici e contratti di diritto privato (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, dal D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti, Legge 20/3/1865 n. 2248 - allegato F - per quanto applicabile a seguito di abrogazione di norme ex art. 231 DPR 554/99 e art. 256 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D.M. 49/2018 e dal Codice Civile).

**5.** L'interpretazione del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto è normata agli articoli 7 e 13 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

**Art. 2. Oggetto del contratto.**

1. Il contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per l'intervento di realizzazione del nuovo Asilo Nido di via San Martino a Rho.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal medesimo Capitolato, dagli atti e dai documenti di gara e relativi allegati prodotti dalla Stazione Appaltante, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. In ogni caso, indipendentemente dai disegni, le opere dovranno essere adeguate alle vigenti normative in materia di Lavori pubblici, delle A.T.S., dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. L'esecuzione dei lavori e delle forniture è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Il presente contratto rientra nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, con contributo statale assegnato con decreto interministeriale 22 settembre 2022 a valere sul PNRR.

**Art. 3. Ammontare del contratto.**

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

2. L'importo contrattuale ammonta a euro 2.367.832,92 (diconsi euro duemilionitrecentosessantasettemilaottocentotrentadue/novantadue cent.) di cui:

Euro 2.301.061,83 - per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie,

Euro 66.771,09 - per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 149 e 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016.

**5.** Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

**6.** Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, altresì tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, salvo diversamente previsto da norma di legge per le disposizioni emanate in corso di contratto.

**7.** Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie

indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio.

8. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi come normata dal presente contratto.

9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

**Art. 4. Disciplina economica, criteri contabili per la liquidazione dei lavori e valutazione dei lavori.**

La disciplina economica, i criteri contabili per la liquidazione dei lavori e la valutazione dei lavori sono normati ai capi 4, 5 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

**Art. 5. Termine utile per l'ultimazione dei lavori.**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 540** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali manifestazioni atmosferiche. Per tali giorni non potranno essere concesse proroghe o sospensioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle normative vigenti.

**3.** Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto altresì conto delle precauzioni da adottare per la concomitanza del cantiere alle attività attigue e di eventuali conseguenti limitazioni per i lavori che possono arrecare disturbo o non risultano compatibili con le stesse.

**4.** L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori che potrà fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento parziale del presente Contratto d'Appalto.

**5.** Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dall'Amministrazione che costituisce parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato.

**6.** Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.

**7.** Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una

uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere di n. 6 (sei) unità.

**8.** Per quanto non previsto al presente punto si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare agli articoli 25, 27 e 28.

**Art. 6. Consegna e inizio dei lavori.**

**1.** L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre il termine del 30/06/2023 come stabilito dall'accordo del finanziamento PNRR, previa convocazione dell'esecutore.

**2.** Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia

indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

**3.** L'Appaltatore accetta senza riserva l'ordine cronologico di esecuzione dei lavori stabilito dalla Direzione Lavori alla consegna o in corso d'opera.

**Art. 7. Trasparenza dei prezzi.**

**1.** L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

**2.** Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Art. 8. Revisione prezzi.**

**1.** In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore".

**2.** Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a),

quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29.

**3.** Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori

ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

**4.** La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

**5.** Si escludono espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta e si stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

**6.** Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

**Art. 9. Varianti al progetto esecutivo.**

**1.** La Stazione Appaltante, come indicato all'art. 47 del Capitolato, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a

suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10-11-12 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. n. 145/2000 e dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

**2.** Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

**3.** Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

**4.** Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

**5.** Non sono prese in considerazione domande di compensi riferite a lavorazioni errate, a maggiori lavorazioni non giustificate e non autorizzate, a forniture e lavorazioni variate unilateralmente, a demolizioni non previste e conseguenti ripristini.

6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

**Art. 10. Variazione dei lavori.**

1. Qualora per il manifestarsi di errori o omissioni imputabili a carenze del progetto, a base di gara, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare in tutto o in parte la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante, come previsto all'art. 48 del Capitolato, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

2. Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti

fino a 4/5 dell'importo originario.

**3.** L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione Appaltante. Qualora per il manifestarsi di errori ed omissioni imputabili a carenze del progetto esecutivo, si dovessero rendere necessarie varianti che possono compromettere del tutto o in parte la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo del contratto originario, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'Appaltatore originario, ai sensi art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016.

**4.** Nel caso di cui al comma 3, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori riconosciuti utili dalla Stazione Appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'Appaltatore l'importo della progettazione esecutiva già corrisposto.

5. Qualora gli errori ed omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione, indicandone i termini perentori.

**Art. 11. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.**

1. I lavori eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportate e/o approvate dalla Stazione Appaltante saranno valutati ai prezzi di contratto.

2. Eventuali opere non previste nel contratto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del Capitolato.

3. In difetto, ad insindacabile scelta da parte del Direttore dei Lavori, occorrendo eseguire lavori per i quali non sia indicato il relativo prezzo nell'elenco allegato ai documenti di gara, si prenderà come riferimento il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche Regione Lombardia - edizione luglio 2022 con applicazione del ribasso contrattuale.

4. In ulteriore difetto, si determineranno nuovi prezzi ricavandoli da prezzi di mercato a confronto.

5. Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati

listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all'applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali.

6. In ogni caso i prezzi prelevati dai Bollettini di cui al comma 3. verranno applicati senza tenere conto delle avvertenze generali riportate nei singoli bollettini.

**Art. 12. Esecuzione d'ufficio dei lavori.**

1. Qualora, a giudizio del direttore dei lavori, l'Appaltatore procedesse in contrasto con i tempi stabiliti dal programma compromettendo il regolare prosieguo delle opere, la Stazione Appaltante, dopo formale ingiunzione data senza effetto, avrà la facoltà di compiere d'ufficio ed anche a maggiori prezzi, tutto o parte dei lavori non effettuati, con l'ausilio di altri esecutori di sua fiducia.

2. Del pagamento dei relativi importi ai predetti esecutori, sarà presa nota in contabilità e sarà effettuata pari detrazione alle spettanze dell'Appaltatore dovute nello stato di avanzamento immediatamente successivo.

3. Analogo procedimento verrà attuato qualora l'Appaltatore non esegua gli apprestamenti di sicurezza previsti nel relativo piano e secondo quanto stabilito

all'art. 29 del presente contratto.

**Art. 13. Penali in caso di ritardo.**

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate nonché il programma esecutivo di cui all'art. 27 del Capitolato da lui stesso predisposto.

2. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 del DL n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) convertito in legge n.108/2021, sarà applicata la penale dello 1% (uno per mille) del corrispettivo globale dei lavori, per ciascun giorno di ritardo.

3. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC.

4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore

Lavori;

**b)** Nel rispetto dei termini imposti dal Direttore Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

**5.** Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

**6.** L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 20 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 30 in materia di risoluzione del contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

**7.** Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questa comunicate alla Stazione Appaltante a mezzo PEC nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione.

**8.** La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, a sua insindacabile scelta, potrà:

**a)** avvalersi della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore senza bisogno di diffida o

procedimento giudiziario,

ovvero

**b)** compensare il credito con quanto da essa dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

**9.** Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

**Art. 14. Premialità per anticipazione del termine.**

In applicazione dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari al 1 per mille per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

**Art. 15. Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione.**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione, di cui all'art. 199 D.P.R. 207/2010; entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale

periodo cessa con l'approvazione del collaudo positivo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente contratto.

**Art. 16. Presa in consegna dei lavori ultimati.**

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori o immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Responsabile del Procedimento.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 17. Termini per il collaudo.**

1. Ai sensi Art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo è emesso entro il termine ordinatorio di **6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.** Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. E' a carico dell'Appaltatore il collaudo delle stratigrafie realizzate, con successivo ripristino, che verrà prontamente effettuato a richiesta della Direzione Lavori.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

**Art. 18. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.**

**1.** L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

**2.** L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza durante l'esecuzione del presente contratto delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

**3.** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**4.** L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa,

negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle eventuali imprese affidatarie del subappalto. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nel Cartello di cantiere la seguente dicitura: "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 4 Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - INVESTIMENTO 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

6. Ulteriori obblighi sono previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia, in particolare artt. 72 e 73.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

**Art. 19. Conformità a standard previsti da CAM e DNSH.**

1. I Lavori e le forniture oggetto dell'appalto e/o compresi nello stesso, dovranno rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) vigenti per le singole

categorie merceologiche, emanati con specifici DM "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare". Nella fattispecie del presente appalto, dovrà essere assunto quale riferimento il D.M. 11 Ottobre 2017.

**2.** L'opera deve soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali": tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno agli obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). La realizzazione dell'opera deve soddisfare quanto indicato nella Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 e dagli allegati alla stessa Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - cd. DNSH - ed eventuali aggiornamenti e integrazioni. Nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli

interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

**3.** Sarà cura dell'Appaltatore eseguire tutte le lavorazioni per dare il lavoro finito a regola d'arte con mezzi e materiali nel rispetto del principio DNSH dettato dalla normativa vigente comprensivo delle verifiche necessarie e tramite apposite relazioni, secondo quanto previsto anche nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" e relativi allegati.

**4.** La fase di esecuzione dei lavori dovrà soddisfare positivamente tutte le verifiche ex-ante ed ex-post dei principi DNSH come dettagliatamente descritto nella Guida operativa sopra citata e relativi allegati. Tali verifiche dovranno essere sempre giustificate tramite specifici elaborati, relazioni, documenti, schede tecniche dei materiali e quanto altro necessario.

**5.** In fase esecutiva dei lavori, l'Appaltatore dovrà rispettare quanto necessario per l'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessaria per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti Preposti cui è subordinata l'erogazione del contributo PNRR. Dovranno

essere fornite tutte le schede dei materiali, prodotti e certificazioni, necessarie quale prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate).

**Art. 20. Standard sociali minimi PAN GPP.**

1. I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti alle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione del presente appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito, le informazioni e la

documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

**c)** accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Stazione Appaltante stessa;

**d)** intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (ad esempio le rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

**e)** dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

**Art. 21. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.**

1. L'Appaltatore occupando un numero di dipendenti superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile).

2. La predetta relazione è da trasmettere anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. L'Appaltatore occupando, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti superiore a quindici (15), è altresì obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021. La relazione ivi prevista è anche trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

**Art. 22. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.**

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal

Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

**2.** Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

**Art. 23. Norme di sicurezza.**

**1.** I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ss.ms.ii. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

**2.** L'Appaltatore non può iniziare o continuare i

lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

**3.** L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. La Stazione Appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

**4.** Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**5.** Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.

**6.** L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

**7.** Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare

al capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza.

**Art. 24. Obblighi in materia di personale impiegato dall'Appaltatore.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under

36) e assicurare una quota pari al 10% alla occupazione femminile, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) - Relativamente all'occupazione femminile si è derogato parzialmente all'art. 47, comma 4 ai sensi del comma 7 art. 47 a causa della scarsa occupazione femminile nel settore.

**4.** L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

**5.** L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

**Art. 25. Inadempienze contributive e retributive.**

**1.** Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, in caso in cui l'Amministrazione rilevi un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa a personale dipendente del Fornitore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

**2.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

**3.** In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

**4.** L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che

verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente articolo, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

**Art. 26. Garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti di gara da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva per l'importo di euro 183.980,62 (euro centottantatremilanovecentottanta virgola sessantadue) mediante polizza fideiussoria numero PC6PEQJY del 27/04/2023 rilasciata da ZURICH INSURANCE PLC Agenzia di NA015 - NAPOLI, avvalendosi delle riduzioni di legge possedendo le certificazioni necessarie.

2. La garanzia copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

3. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

**4.** L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

**5.** La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

**6.** La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi

diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

7. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

8. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Amministrazione verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta

esecuzione dell'appalto, e comunque fino a trentasei mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Art. 27. Danni, responsabilità civile e obblighi assicurativi.**

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi.

2. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare la Stazione Appaltante e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso. È esclusa ogni manleva da parte della Stazione Appaltante in ordine ai danni e alle spese a carico dell'Appaltatore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione dei lavori.

3. L'Appaltatore ai predetti fini ha consegnato alla Stazione Appaltante Polizza di assicurazione C.A.R. Appalti Pubblici n. 1064422046 rilasciata in data 28/04/2023 da HDI Assicurazioni.

4. Tale polizza ha un massimale di importo pari a quello del presente contratto. La responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori deve avere invece un massimale non inferiore a 500.000,00 euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'Appaltatore che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

8. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 28. Subappalto.**

1. L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta (DGUE) intende affidare in subappalto al 100% le categorie SOA OG12, OS6 e OG11. Il subappalto, come da DGUE, potrà riguardare anche le seguenti lavorazioni riportate sul Computo Metrico Estimativo (CME): voci dalla 15 alla 25 del CME riguardanti il cappotto termico e la copertura; le voci A7 e A8 del CME, costi di sicurezza riguardanti il ponteggio.

2. La disciplina di dettaglio del subappalto è prevista al Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

**Art. 29. Recesso.**

1. Ai sensi dell'art. 109 del D. lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto, dando formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, nei seguenti casi:

a. verificarsi delle circostanze previste dall'art. 92 comma 4 e art. 94 comma 2 D. Lgs. 159/2011 (informazioni prefettizie antimafia per cause di decadenza ex artt. 67, 84 co.4 e 91 co.6 D. Lgs.

159/2011);

**b.** per mutamenti organizzativi rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato;

**c.** per cause attinenti all'interesse pubblico, debitamente motivate;

**d.** nel caso di cui all'art. 48 co.17 D. Lgs. 50/2016 (cessazione del mandatario);

**e.** facoltà di esercizio di recesso ad insindacabile giudizio dell'Ente ai sensi dell'art. 1671 c.c.

**2.** Il recesso verrà esercitato con un preavviso di almeno 20 giorni, per iscritto con comunicazione motivata, a mezzo PEC.

**3.** Il recesso comporta, ai sensi dell'art 109 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell'Appaltatore il diritto al pagamento delle prestazioni già rese nonché del valore di materiali utili esistenti in magazzini, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Nessun altro indennizzo è dovuto.

**Art. 30. Risoluzione del contratto.**

**1.** La Stazione Appaltante si riserva di risolvere unilateralmente il Contratto in base all'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere all'Appaltatore entro 15 giorni comunicata a mezzo PEC, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- a) il servizio venga espletato in difformità alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel presente Contratto;
- b) l'Appaltatore non dia inizio ai lavori alla data stabilita nel contratto;
- c) l'Appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della Stazione Appaltante di porre rimedio a negligenze e inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- d) l'Appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penali;
- e) l'Appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi a lui imputabili;
- f) si verificano inadempienze che comportano l'applicazione di penali superiori al 20% dell'importo netto contrattuale;
- g) si verifichi la fattispecie di cui all'art. 30 D. Lgs. n. 50/2016 (DURC negativo per due volte consecutive);
- h) in ogni altro caso previsto dal presente contratto, dalle vigenti norme e dal Capitolato

Speciale d'Appalto.

**2.** L'Appaltatore ai sensi all'art. 1454 del Codice Civile sarà diffidato mediante PEC ad adempiere entro 15 giorni e il contratto si intende risolto di diritto decorso inutilmente tale termine.

**3.** La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a)** perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- b)** mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- c)** inadempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e in tema di sicurezza nei confronti del personale dipendente;
- d)** cessione totale o parziale del contratto;
- e)** recidiva nelle inadempienze dei lavori nei modi e termini indicati nel Capitolato e contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- f)** mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara.

4. In tali casi la Stazione Appaltante dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile.

5. Nelle predette circostanze la Stazione Appaltante sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

6. Negli stessi termini il contratto, cesserà la sua efficacia nei confronti della Stazione Appaltante nei seguenti altri casi:

**a)** in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento; proseguimento dell'attività di quest'ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori; ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, inclusi i casi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**b)** perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione

alla gara e per la stipulazione del contratto;

**c)** nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni finanziarie di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli contratto;

**d)** nei casi previsti di cui all'art. 108 e 109 D.lgs. 50/2016;

**e)** violazione degli obblighi previsti dal contratto di lavoro;

**f)** risoluzione per inadempimento del contratto.

**7.** Nel caso di risoluzione saranno pagati all'Appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo.

**8.** L'Appaltatore inadempiente si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante, alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia, mediante PEC, dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare i danni prodotti alla Stazione Appaltante a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto.

**9.** L'Appaltatore si impegna sin d'ora, sempre in caso di risoluzione del presente contratto, a fornire alla

Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

**10.** Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

**11.** In tutti i casi di risoluzione del contratto di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.

**Art. 31. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.**

**1.** L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma generale superiore al numero di giorni naturali consecutivi stabiliti dall'art. 5 produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 108 commi 3 e 4 D. Lgs. n. 50/2016.

**2.** La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.

**3.** Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Per il risarcimento di tali danni la

Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dall'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

**Art. 32. Fallimento.**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Appaltatore del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

2. Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del

richiamato articolo.

**Art. 33. Incompatibilità.**

1. L'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

**Art. 34. Cessione del contratto e cessione dei crediti.**

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 Febbraio 1991 n°52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n.

50/2016, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento

**Art. 35. Disposizioni particolari.**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore per le quali è consentito predisporre varianti in corso d'opera a norma dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

**Art. 36. Domicilio digitale e comunicazioni.**

1. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio digitale è [info@pectecnoserviceimpianti.it](mailto:info@pectecnoserviceimpianti.it)

2. La Stazione Appaltante dichiara che il proprio domicilio digitale è [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it)

**3.** Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti il presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovranno essere effettuate ai sopra evidenziati indirizzi PEC.

**4.** Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica ordinaria.

**5.** Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

**Art. 37. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

**1.** L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

**2.** L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.

**3.** Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico

bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

4. Ai fini dell'art. 25, co. 2bis, L. 89/2014 si dichiara che il CIG è **9561288077**.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

**Art. 38. Obblighi di riservatezza.**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

**Art. 39. Trattamento dati personali.**

1. Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti

disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. La Stazione Appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it).

**Art. 40. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

**Art. 41. Controversie.**

**1.** L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

**2.** Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

**3.** Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

**4.** Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice unico degli appalti, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento come ad esempio le modalità di apposizione delle riserve, il pagamento dei SAL in caso di sospensione dei lavori, danni causati da forza maggiore, ed in generale tutto quanto all'interno del DM 49/2018 fa riferimento a specifiche previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso riferimento alle modalità operative previste dal DPR 207/2010 ancorché abrogato, se non in contrasto con

successive previsioni normative.

**Art. 42. Approvazione specifica clausole.**

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere espressamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

\*\*\*\*\*

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 60 (sessanta) pagine a video e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (**artt. 24 e 25**) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**Per il Comune di Rho**

**Annapaola MENOTTI**, firmato digitalmente.

**Per TECNO SERVICE S.U.R.L**

**Mauro DANIELE**, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D. Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente**